



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 11/01/2002**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2001, n. 1820

Art. 41 L.R. n° 14/2001 e successive modificazioni - criteri per l'utilizzazione nei Centri Territoriali per l'impiego degli operatori della formazione professionale già inseriti nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso art. 26 della L.R. n° 54/78.

L'Assessore alla Formazione Professionale, sulla base dell'Istruttoria espletata dal settore formazione professionale, confermata dal Dirigente del Settore, riferisce:

Come è noto la L.R. n° 19/99 "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego" all'art. 7 prevede la costituzione, su base territoriale, di un nuovo modello organizzativo per l'erogazione di servizi innovativi per il lavoro, denominati "Centri territoriali per l'impiego".

Nel medesimo art. 7 viene demandato alle Province il compito di istituire, localizzare e organizzare operativamente tali nuove articolazioni dei servizi all'impiego, specificando che essi devono, tra l'altro, garantire in via prioritaria i servizi legati alle politiche attive del lavoro.

Al punto 7 del predetto art. 7 è previsto che, in sede di prima costituzione, vengono utilizzate funzioni e risorse umane delle ex sezioni circoscrizionali per l'impiego e, al punto 8 che, con successivi atti anche regolamentari o legislativi, i centri medesimi siano dotati di ulteriori risorse umane per l'attuazione dei servizi di osservatorio sul mercato del lavoro, di orientamento e di informazione.

Il POR Puglia - complemento di programmazione 2000-2006 - misura 3.1 dell'Asse III (FSE) - "organizzazione del sistema dei servizi per l'impiego", in particolare nella sub-azione a2, punto 2, in coerenza con le strategie nazionali e comunitarie tutte tendenti all'innalzamento qualitativo dei servizi da erogare, prevede che le Province possano utilizzare nei Centri Territoriali per l'impiego, mediante la stipula di convenzione con gli enti gestori, gli operatori della formazione professionale.

Ed infine, anche la legge regionale n. 14/01, di accompagnamento al bilancio 2001, così come modificato dalla L.R. n. 32/2001, all'art. 41 stabilisce che le Province possano a tale scopo sottoscrivere predette convenzioni con gli enti di formazione professionale.

La medesima L.R. n. 14/01 demanda alla Giunta Regionale l'emanazione di apposite, specifiche direttive al riguardo.

La Regione ha attuato tale incombenza d'intesa con le Amministrazioni provinciali e con i sindacati di categoria.

A tal fine, il 29/11/2001, in una riunione con i sindacati di categoria, sono stati esaminati i criteri di selezione da adottare per l'utilizzo nei Centri territoriali degli operatori già inseriti nell'albo e nell'elenco di cui all'art. 26 della L.R. n. 54/78, soppressi dalla L.R. n. 27/01.

Successivamente tali criteri sono stati sottoposti al parere della Commissione Regionale Tripartita e quindi presentati al Comitato Istituzionale di Coordinamento di cui all'art. 9 della L.R. n. 19/99, organismo nel quale sono presenti le Amministrazioni Provinciali.

A seguito delle intese di cui innanzi, con il presente provvedimento, si intende dunque definire il numero ed i requisiti degli operatori che potranno essere utilizzati dalle Province presso i centri territoriali per l'impiego, per la realizzazione dei servizi di competenza di tali centri, così come definiti dall'art. 7 della

L.R. n. 19/99 e dalla menzionata sub-azione a2 "costituzione dei Centri Territoriali per l'Impiego" della misura 3.1 del Complemento di programmazione.

### 1) NUMERO DEGLI OPERATORI E SEDI DI SERVIZIO

Si prevede di destinare ai servizi di cui innanzi un numero complessivo di n. 410 unità, suddivise in n. 10 operatori per ciascuno dei n. 41 Centri Territoriali per l'Impiego.

Come è noto, tali centri sono stati individuati con deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 20/2/2001, in base ad uno studio già oggetto di consultazione e concertazione con le Amministrazioni provinciali, che, in particolare, prevede la seguente distribuzione delle predette strutture su base provinciale: n. 7 in provincia di Foggia, n. 16 in provincia di Bari, n. 6 in provincia di Taranto, n. 4 in provincia di Brindisi e n. 8 in provincia di Lecce.

Nel caso di centri non ancora avviati, gli operatori potranno anche essere temporaneamente impiegati dalle Amministrazioni Provinciali per esigenze operative connesse con l'avvio delle attività dei centri medesimi.

### 2) REQUISITI DEGLI OPERATORI

Titolo di studio: laurea o diploma di scuola media superiore.

Livello contrattuale di appartenenza: IV e V.

Età: non aver compiuto il cinquantaseiesimo anno di età alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato in quindici giorni, a partire da quello successivo alla data della pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Corsi di riqualificazione: avere frequentato i corsi di riqualificazione programmati dalla Regione Puglia e finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo, dello Stato e della Regione di cui all'allegato n. 1 al presente atto.

Potranno inoltre presentare domanda, insieme agli operatori che hanno frequentato i corsi di cui al punto precedente, i docenti già inseriti nell'albo di cui al soppresso art. 26 della L.R. n. 54/78, in possesso dei titoli di studio di cui alla "sezione C" dell'allegato 1.

Sarà data precedenza agli operatori che hanno frequentato i corsi di cui alla "sezione A" dell'allegato n. 1.

Per quanto attiene agli operatori che hanno frequentato i corsi di cui alla "sezione B" ed ai docenti in possesso dei titoli di studio di cui alla "sezione C" di tale allegato, sarà data priorità alla più giovane età (a parità di tali condizioni, alla maggiore anzianità di servizio).

### 3) PROCEDURE

Gli operatori interessati in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire domanda all'ente da cui dipendono, entro e non oltre quindici giorni a partire da quello successivo alla data della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per essere inseriti nell'elenco degli operatori interessati ad operare nei centri territoriali per l'impiego, indicando la provincia prescelta.

Nella domanda dovrà essere indicato il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2).

Gli enti di formazione trasmetteranno alle Province, verificata la sussistenza dei requisiti, l'elenco degli operatori che hanno presentato domanda, redatto secondo l'ordine di precedenza e di priorità innanzi enunciato.

Gli enti trasmetteranno altresì copia dei predetti elenchi alla Regione Puglia, ai fini degli opportuni controlli.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo d'entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto di specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera (a) della L.R. n. 7/97 e dell'art. 41 della L.R. n. 14/2001 e successive modificazioni.

## LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alla formazione professionale;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore e dal dirigente del settore che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei termini di legge,

## DELIBERA

Di approvare i criteri per l'utilizzazione nei Centri Territoriali per l'Impiego degli operatori della formazione professionale già inseriti nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso art. 26 della L.R. n. 54/78, così come definiti in narrativa ai punti 1, 2 e 3 che si intendono qui integralmente trascritti, ed in relazione al contenuto dell'elenco allegato (allegato 1), quale parte integrante del presente atto, composto da numero una facciata;

Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi della L.R. N. 13/94 - art. 6.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Allegato 1  
Sezione A:

---

N. ord. Corsi di riqualificazione Anno del corso

---

001 ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 1984  
002 OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO 1984  
003 PROGETTISTA DI FORMAZIONE 1984  
004 METODI E TECNICHE INFORMATICHE 1987  
005 AUTOMAZIONE DEL LAVORO DI UFFICIO E TECNOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE 1984  
006 INFORMATICA NELLE PROFESSIONI 1984  
007 OPERATORI SOCIALI 1987  
008 ESPERTO IN PROGETTAZIONE E GESTIONE DI STRUMENTI E MODULO PER LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 1998

009 ESPERTO IN MONITORAGGIO E VALUTAZIONE INFORMATIZZATE 1998  
010 ESPERTO IN COSTITUZIONE DI IMPRESE ED ACCESSO AI FONDI COMUNITARI  
NAZIONALI E REGIONALI 1998  
011 ESPERTO IN ANALISI DEI FABBISOGNI E VERIFICA DEGLI STESSI 1998  
012 ESPERTO IN PROGETTAZIONE PER LE P.M.I. 1998  
013 ESPERTO IN TECNICHE DI COLLEGAMENTO TRA SISTEMA SCOLASTICO E SISTE-  
MA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 1998  
014 ESPERTO PER LA PROGETTAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEGLI STAGES 1998  
015 ESPERTO ANALISTA DEI FABBISOGNI FORMATIVI PER I NUOVI GIACIMENTI  
OCCUPAZIONALI 1998  
016 MANAGER DELLA FORMAZIONE CONTINUA 1998  
017 MANAGER DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 1998  
018 CULTURA DEL LAVORO 1984

---

Sezione B:

---

N. ord. Corsi di riqualificazione Anno del corso

---

001 DIFESA DEL SUOLO E DEL TERRITORIO 1988  
002 NUOVE TECNOLOGIE IN AGRICOLTURA 1988  
003 SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI 1988  
004 ENERGIE E RISORSE AMBIENTALI 1987  
005 OPERATORI TURISTICI 1987  
006 TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE AVANZATE 1987  
007 TECNOLOGIE MECCANICHE AVANZATE 1987  
008 AGRICOLTURA 1984  
009 AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 1984  
010 GRAFICA COMPUTERIZZATA 1984  
011 OPERATORI LINGUISTICI 1984  
012 TECNOLOGIE ELETTRICHE 1984

---

Sezione C:

---

N. ord. Titolo di studio

---

001 LAUREA, LAUREA BREVE ovvero DIPLOMA BIENNALE/TRIENNALE NEL  
SETTORE SOCIALE

---